

 COMUNE DI CARPI	Settore A7 – Restauro, Cultura, Commercio, Promozione economica e turistica	PGT 244'2014 Codice regionale n. 2960 ID n. 7060
	PROGETTO A4 N. 244/2014 "Ex-scuola elementare di Migliarina - Centro arti figurative. Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale"244/2014	Pag.1

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

INDICE

<u>PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE</u>	<u>2</u>
<i>Art. 1 - Oggetto dei lavori</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2 - Importo dell'opera</i>	<i>2</i>
<i>Art. 3 - Invariabilità del prezzo – Elenco prezzi.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 4 - Revisione dei prezzi.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5 - Lavori in economia</i>	<i>3</i>
<i>Art. 6 - Nuovi prezzi.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 7 - Variazioni dei lavori</i>	<i>3</i>
<i>Art. 8 - Eccezioni dell'impresa.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 9 - Rappresentante dell'impresa e domicilio – Direttore di cantiere.</i>	<i>4</i>
<i>Art. 10 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 11 - Riduzione delle garanzie</i>	<i>5</i>
<i>Art. 12 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa</i>	<i>6</i>
<i>Art. 13 - Disciplina dei sub-appalti.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 14 - Consegna dei lavori</i>	<i>8</i>
<i>Art. 15 - Direzione Lavori e Direttore del Cantiere</i>	<i>8</i>
<i>Art. 16 - Termini per l'ultimazione dei lavori.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 17 - Proroghe</i>	<i>8</i>
<i>Art. 18 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 19 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.</i>	<i>9</i>
<i>Art. 20 - Penali in caso di ritardo -</i>	<i>10</i>
<i>Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini</i>	<i>10</i>
<i>Art. 22 - Danni di forza maggiore</i>	<i>11</i>
<i>Art. 23 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali</i>	<i>11</i>
<i>Art. 24 - Misurazione dei lavori</i>	<i>12</i>
<i>Art. 25 - Pagamenti in acconto.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 26 - Pagamenti a saldo e Conto finale</i>	<i>12</i>
<i>Art. 27 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 28 - Certificato di Regolare Esecuzione.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 29 - Anticipata consegna delle opere</i>	<i>13</i>
<i>Art. 30 - Disciplina delle opere e forniture non comprese nel contratto ed eseguite da altre ditte.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 31 - Allacciamenti provvisori, sottoservizi.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 32 - Obblighi diversi dell'Impresa -</i>	<i>14</i>
<i>Art. 33 - Personale dell'Impresa.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 34 - Lavoro notturno e festivo</i>	<i>16</i>
<i>Art. 35 - Sicurezza e tutela della salute</i>	<i>16</i>
<i>Art. 36 - Rispetto ambientale.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 37 - Proprietà degli oggetti ritrovati e dei materiali di recupero e scavo.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 38 - Garanzie sull'esecuzione delle opere.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 39 - Definizione delle controversie.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 40 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.</i>	<i>17</i>
<i>Art. 41 - Osservanza delle leggi e dei documenti contrattuali</i>	<i>18</i>
<u>PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE.....</u>	<u>19</u>
<i>Art. 42 - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 43 - NORME DI MISURAZIONE.....</i>	<i>19</i>

ABBREVIAZIONI

Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
- Regolamento (D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Regolamento d'Attuazione del codice dei contratti pubblici)
- D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 - "attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
-R.U.P. (Responsabile unico del procedimento);
DURC (Documento unico di regolarità contributiva):

 COMUNE DI CARPI	Settore A7 – Restauro, Cultura, Commercio, Promozione economica e turistica	PGT 244'2014 Codice regionale n. 2960 ID n. 7060
	PROGETTO A4 N. 244/2014 "Ex-scuola elementare di Migliarina - Centro arti figurative. Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale"244/2014	<i>Pag.2</i>

PARTE PRIMA

PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1 - Oggetto dei lavori

Il presente Foglio Patti e Condizioni ha per oggetto l'esecuzione di tutte **le opere edili ed affini**, forniture di materiali ed impiego di attrezzature occorrenti per la realizzazione dell'intervento: **PROGETTO A4 N. 244/2014 "Ex-scuola elementare di Migliarina - Centro arti figurative. Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale"** a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

L'intervento rientra nel Programma delle Opere Pubbliche e degli interventi di recupero dei Beni Culturali, previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 16/2012 e dall'art. 4 del decreto legge n. 74 del 06/06/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012.

Le opere quindi devono intendersi strettamente finalizzate al suddetto obiettivo e pertanto la descrizione delle rispettive voci sarà sempre interpretata nel senso comprensivo di tutte le specifiche e prescrizioni esecutive che devono essere rispettate per la conformità alle norme vigenti nazionali e regionali specifiche.

Per una descrizione particolareggiata delle opere, si rimanda alla relazione illustrativa, agli elaborati grafici e al Computo Metrico Estimativo di progetto.

L'Amministrazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, in fase esecutiva, quelle varianti, in più o in meno, o defalcare quei lavori che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori stessi, senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, nel rispetto della vigente normativa.

Art. 2 - Importo dell'opera

L'importo complessivo dei lavori ammonta a **€ 184.262,28** (Centoottantaquattromiladuecentosessantadue/28) di cui **€ 11.262,28** (Undicimiladuecentosessantadue/28) **per oneri relativi alla sicurezza** non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'I.V.A. di legge 10% (dieci per cento).

Il contratto sarà stipulato **"a corpo e a misura"** ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 205 del Codice dei contratti, e dell'articolo 161 e 162 del Regolamento.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara s'intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite

Categoria Prevalente Lavori

I lavori che formano oggetto dell'appalto rientrano nella tipologia del restauro di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e quindi viene indicata come categoria prevalente per l'intero importo a base di gara di **€ 184.262,28** l'**OG2 "restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali" 1° classifica. CATEGORIE NON PREVALENTI: nessuna.**

Art. 3 - Invariabilità del prezzo – Elenco prezzi

L'importo sopraindicato s'intende accettato dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e pertanto fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori assegnati risultano quelli indicati nell'Elenco Prezzi approvato con il Progetto esecutivo in oggetto e comprendono:

- Materiali:** tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
- Operai e mezzi d'opera:** tutte le spese per fornire, operai, attrezzi, macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro.
- Lavori:** le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell'opera.

Tali prezzi sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro ed invariabili per tutta la durata del contratto.

 COMUNE DI CARPI	Settore A7 – Restauro, Cultura, Commercio, Promozione economica e turistica	PGT 244'2014 Codice regionale n. 2960 ID n. 7060
	PROGETTO A4 N. 244/2014 "Ex-scuola elementare di Migliarina - Centro arti figurative. Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale"244/2014	Pag.3

Sono a carico dell'impresa tutti gli oneri relativi all'impianto del cantiere, compresa l'occupazione anche temporanea delle aree per il deposito dei materiali e alle opere provvisorie comprese quelle per lo spostamento, ricollocazione, sistemazione degli arredi e delle attrezzature presenti nell'area; allo sgombero e pulizia periodica e finale del cantiere e all'accatastamento del materiale residuo.

Sono inoltre a carico dell'Impresa tutti gli oneri e i magisteri d'opera necessari a garantire l'accesso e l'utilizzo dell'area, nelle sue parti non interessate all'intervento, in condizioni di normale sicurezza sia da parte del pubblico che dei dipendenti di altre imprese esecutrici di altri lavori nei medesimi locali.

Tali oneri ed obblighi s'intendono quindi compensati nelle varie voci delle diverse categorie di lavoro.

Art. 4 - Revisione dei prezzi

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento ai sensi di legge.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'Impresa, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 5 - Lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste al Titolo IX Contabilità Lavori del regolamento d'attuazione.

Art. 6 - Nuovi prezzi

Qualora relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera sia richiesta invece la formulazione di prezzi non contemplati nell' Elenco Prezzi allegato al contratto di appalto si procederà a norma dell'Art. 163 del Regolamento d'attuazione prendendo come riferimento *"l'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche come previsto dall'art. 8 della Legge Regionale n. 11/10 ai sensi del D.lgs. n. 163/06"* approvato con la Deliberazione n. 1048 della Giunta Regionale Emilia Romagna 23/07/2012.

Per le voci non presenti nei prezziari sopra richiamati si provvederà all'analisi dei prezzi ai sensi del D.lgs n. 163/2006 e relativo regolamento di attuazione.

Art. 7 - Variazioni dei lavori

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del presente contratto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 161 e 162 del del Regolamento e dall'articolo 205 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte dell'Amministrazione, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'impresa si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

 COMUNE DI CARPI	Settore A7 – Restauro, Cultura, Commercio, Promozione economica e turistica	PGT 244'2014 Codice regionale n. 2960 ID n. 7060
	PROGETTO A4 N. 244/2014 "Ex-scuola elementare di Migliarina - Centro arti figurative. Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale"244/2014	Pag.4

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20 per cento delle categorie omogenee di lavori, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 10 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. Secondo quanto disposto all'art. 205, comma 4, del Codice dei contratti sono ammesse nel limite del 20% in più dell'importo contrattuale, le varianti in caso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

Art. 8 - Eccezioni dell'impresa

Nel caso che l'Impresa ritenga che le disposizioni impartite dalla direzione lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente Foglio Patti e Condizioni, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve con le modalità previste dall'art 190 del Regolamento d'attuazione.

Art. 9 - Rappresentante dell'impresa e domicilio – Direttore di cantiere.

1. L'Impresa deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Foglio Patti e Condizioni; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Impresa deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Foglio Patti e Condizioni, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'Impresa assegnataria dei lavori non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso l'Amministrazione, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Foglio Patti e Condizioni, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata dell'Amministrazione. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente atto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'Impresa, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'impresa per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa rimane in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso gli uffici dell'Amministrazione del nuovo atto di mandato.

Art. 10 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Il presente appalto prevede le seguenti garanzie e coperture assicurative a favore della Amministrazione Appaltante:

 COMUNE DI CARPI	Settore A7 – Restauro, Cultura, Commercio, Promozione economica e turistica	PGT 244'2014 Codice regionale n. 2960 ID n. 7060
	PROGETTO A4 N. 244/2014 "Ex-scuola elementare di Migliarina - Centro arti figurative. Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale"244/2014	Pag.5

1. La ditta offerente avrà provveduto a costituire una cauzione del **2%** (dueper cento) dell'importo a base d'asta, ai sensi dell'Art. 75 del D.Lgs. 163/06, da prestare eventualmente anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, a scelta della ditta offerente, all'atto della presentazione dell'offerta, corredata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia del punto successivo, in caso di avvenuta aggiudicazione; detta cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto (**cauzione provvisoria**). La fideiussione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, salvo esplicita richiesta nel bando di rinnovo della garanzia in caso non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; detta garanzia è ridotta del 50% per le ditte offerenti in possesso di Certificato di Qualità, rilasciato ai sensi della Norma UNI – EN - ISO 9000, rilasciato da organismi accreditati ai sensi del comma 7, del medesimo articolo del D. Lgs. 163/06.
1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del regolamento d'attuazione, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di **cauzione definitiva**, pari al **10%** (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'impresa o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante il contratto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Impresa di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 11 - Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 34 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA.

 COMUNE DI CARPI	Settore A7 – Restauro, Cultura, Commercio, Promozione economica e turistica	PGT 244'2014 Codice regionale n. 2960 ID n. 7060
	PROGETTO A4 N. 244/2014 "Ex-scuola elementare di Migliarina - Centro arti figurative. Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale"244/2014	Pag.6

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:
- l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
 - l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;
 - l'impresa non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA.

Art. 12 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

- Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125, del regolamento d'attuazione, l'Impresa è obbligata, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
- La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schematizzo 2.3 allegato al DM. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
- La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo contrattuale;
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'impresa.
- La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad **€ 500.000** (cinquecentomila/00)
- Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
- Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'impresa coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici.

Art. 13 - Disciplina dei sub-appalti

Ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 l'eventuale affidamento in Subappalto di parte delle opere di cui al presente contratto è possibile nella misura massima del **30%, in termini economici, dell'importo della categoria unica prevalente.**

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- che l'Impresa abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- che l'Impresa provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione **almeno 3 giorni prima** della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.

 COMUNE DI CARPI	Settore A7 – Restauro, Cultura, Commercio, Promozione economica e turistica	PGT 244'2014 Codice regionale n. 2960 ID n. 7060
	PROGETTO A4 N. 244/2014 "Ex-scuola elementare di Migliarina - Centro arti figurative. Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale"244/2014	Pag.7

- che l'Impresa, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, nel quale deve essere indicata, a pena di nullità, la clausola di risoluzione del contratto in caso di inottemperanza alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti introdotte della Legge n. 136/2010,
 - deve trasmettere la seguente documentazione :
1. la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 2. una o più dichiarazioni del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti.
 3. copia del piano operativo di sicurezza dei subappaltatori in coerenza con il piano di sicurezza predisposto dall'impresa assegnataria.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- l'impresa deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'impresa, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- I subappaltatori devono ottemperare a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi al contratto medesimo, così come stabilito all'art. 3 della legge 13-08-2010 n. 136.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Responsabilità in materia di subappalto:

L'impresa appaltatrice resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per l'Amministrazione, di risolvere il contratto in danno dell'impresa, ferme restando le sanzioni penali previste dalla legge.

Pagamento dei subappaltatori.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'impresa appaltatrice è obbligata a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. I pagamenti al subappaltatore, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore con esito positivo.

I subappaltatori e l'Impresa dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi al contratto medesimo, così come stabilito all'art. 3 della legge 13-08-2010 n. 136.

L'Impresa si deve impegnare ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamenti con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 e s.m.i., ovvero da provvedimenti di cancellazione dagli elenchi di fornitori di beni e servizi non soggetti a rischio inquinamento mafioso (cd."white list"), ovvero da diniego di iscrizione.

E' causa di risoluzione del contratto anche di subappalto l'inottemperanza alle norme suddette, in particolare l'esecuzione delle transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ai sensi di quanto previsto all'art. 3 c. 8 della citata legge n. 136/2010.

 COMUNE DI CARPI	Settore A7 – Restauro, Cultura, Commercio, Promozione economica e turistica	PGT 244'2014 Codice regionale n. 2960 ID n. 7060
	PROGETTO A4 N. 244/2014 "Ex-scuola elementare di Migliarina - Centro arti figurative. Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale"244/2014	Pag.8

Qualora l'impresa non provveda nei termini agli adempimenti di cui sopra, l'Amministrazione può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Impresa assegnataria non provveda.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 44 della legge finanziaria 2007 (L. 296 del 27/12/2006), gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'Impresa assegnataria principale (*reverse charge*).

Art. 14 - Consegna dei lavori

L'Amministrazione potrà procedere, in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, subito dopo l'aggiudicazione definitiva anche nelle more della stipulazione formale del contratto, per i motivi di pubblica sicurezza ed urgenza determinati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Il direttore dei lavori indicherà espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Impresa non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto.

L'Impresa deve trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC con data in corso di validità in attesa della verifica diretta da parte di questa amministrazione.

Art. 15 - Direzione Lavori e Direttore del Cantiere

L'Amministrazione nominerà un Direttore dei Lavori, al quale spetteranno le incombenze previste dall'art. 148 del Regolamento d'attuazione, affinché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità con i relativi progetti e contratti. Il Direttore dei Lavori impartirà le necessarie disposizioni anche a mezzo di ordini di servizio da redigere in duplice originale e da comunicare all'appaltatore che sarà tenuto a restituirne una copia, debitamente sottoscritta, per ricevuta.

Resta inoltre espressamente inteso che è in facoltà del Direttore dei Lavori richiedere in corso d'opera, anche presso eventuali fornitori, ogni verifica e prova al fine di accertare l'idoneità e la rispondenza dei materiali alle previsioni del presente Foglio Patti e Condizioni, nonché ogni esame di laboratorio, saggio, prova o collaudo ritenuto necessario per accertare la rispondenza delle opere alle prescrizioni di contratto, di progetto e di legge ed alle buone regole dell'arte.

L'Impresa è quindi tenuta ad uniformarsi alle disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori senza poter sospendere o comunque ritardare il regolare progresso delle prestazioni.

L'impresa dovrà provvedere alla nomina di un proprio Direttore del Cantiere, abilitato all'esercizio della professione di provata ed adeguata capacità, munito di regolare procura anche per il ricevimento, valido a tutti gli effetti, anche legali, degli ordini scritti da parte della Direzione Lavori. Tale nominativo dovrà essere comunicato all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori.

Art. 16 - Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per dare i lavori compiuti di tutte le opere in oggetto è stabilito in giorni **180 (centottanta)** naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

Si precisa che i lavori si intendono ultimati quando, da apposito verbale, risulteranno soddisfatti tutti gli adempimenti contrattuali relativi all'opera, compreso lo smantellamento del cantiere e la relativa pulizia.

Art. 17 - Proroghe

1.L'Impresa, qualora per causa ad essa non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 16, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 16 medesimo.

 COMUNE DI CARPI	Settore A7 – Restauro, Cultura, Commercio, Promozione economica e turistica	PGT 244'2014 Codice regionale n. 2960 ID n. 7060
	PROGETTO A4 N. 244/2014 "Ex-scuola elementare di Migliarina - Centro arti figurative. Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale"244/2014	Pag.9

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 15 giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al Direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

Art. 18 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Impresa esecutrice può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 205 del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'impresa.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Impresa, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dall'Amministrazione.
4. Qualora l'impresa non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del regolamento d'attuazione.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'impresa e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma di sviluppo esecutivo dei lavori di cui all'articolo 16.

Art. 19 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'impresa e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'impresa e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 18, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

 COMUNE DI CARPI	Settore A7 – Restauro, Cultura, Commercio, Promozione economica e turistica	PGT 244'2014 Codice regionale n. 2960 ID n. 7060
	PROGETTO A4 N. 244/2014 "Ex-scuola elementare di Migliarina - Centro arti figurative. Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale"244/2014	Pag.10

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 16, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'impresa può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 20 - Penali in caso di ritardo -

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari **all'uno per mille** dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
 - d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma di sviluppo esecutivo dei lavori di cui all'art. 17;
3. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento finale .
5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 5 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 23 in materia di risoluzione del contratto.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Inderogabilità dei termini di esecuzione

7. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'impresa ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'impresa comunque previsti dal presente Fogli patti e condizioni;
 - f) le eventuali controversie tra l'impresa e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'impresa né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'impresa e il proprio personale dipendente.
8. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'impresa non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
9. Le cause di cui ai commi 7 e 8 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di sospensione dei lavori.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

 COMUNE DI CARPI	Settore A7 – Restauro, Cultura, Commercio, Promozione economica e turistica	PGT 244'2014 Codice regionale n. 2960 ID n. 7060
	PROGETTO A4 N. 244/2014 "Ex-scuola elementare di Migliarina - Centro arti figurative. Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale"244/2014	Pag.11

1.L'eventuale ritardo imputabile all'impresa nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate dal programma di sviluppo esecutivo dei lavori superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'impresa con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con la stessa.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 20, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'impresa rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'impresa i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'impresa in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 22 - Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Impresa non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L'Impresa è tenuta a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Impresa o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Impresa i danni subiti dalle opere provvisorie, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente alla Direzione dei Lavori, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento. L'Impresa non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

Art. 23 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del contratto ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'art. 164 del Regolamento d'Attuazione.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Impresa deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Impresa non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Impresa, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Impresa, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

L'Impresa che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal contratto sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

 COMUNE DI CARPI	Settore A7 – Restauro, Cultura, Commercio, Promozione economica e turistica	PGT 244'2014 Codice regionale n. 2960 ID n. 7060
	PROGETTO A4 N. 244/2014 "Ex-scuola elementare di Migliarina - Centro arti figurative." Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale"244/2014	<i>Pag.12</i>

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal contratto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Impresa.

Art. 24 - Misurazione dei lavori

La direzione lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Impresa non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Impresa non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 25 - Pagamenti in acconto

1. **Verranno effettuati pagamenti dei SAL al raggiungimento di una quota di lavori eseguiti pari al 30% dell'importo del contratto, contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, e al netto della ritenuta di cui al comma 2, a cui andrà aggiunta l'IVA di legge.**
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Regolamento, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento d'Attuazione, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ...» con l'indicazione della data di chiusura.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento d'Attuazione, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60/90 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
7. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
8. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC con esito positivo e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori.
9. **Qualora il DURC dell'Impresa esecutrice segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto il RUP trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Regolamento.**

Art. 26 - Pagamenti a saldo e Conto finale

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4 del presente articolo.

 COMUNE DI CARPI	Settore A7 – Restauro, Cultura, Commercio, Promozione economica e turistica	PGT 244'2014 Codice regionale n. 2960 ID n. 7060
	PROGETTO A4 N. 244/2014 "Ex-scuola elementare di Migliarina - Centro arti figurative. Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale"244/2014	Pag.13

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Impresa esecutrice, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 giorni; se essa non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lei definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

7. La ditta esecutrice e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC positivo e all'esibizione da parte della Ditta appaltatrice della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché alla regolarità dei pagamenti agli eventuali subappaltatori e alla loro regolarità contributiva verificata con loro DURC valido.

Art. 27 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore del appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Art. 28 - Certificato di Regolare Esecuzione

Dato che l'importo complessivo delle opere è inferiore a €. 1.000.000,00 è facoltà di questa amministrazione emettere un Certificato di Regolare Esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 entro tre mesi dalla data di fine lavori.

Art. 29 - Anticipata consegna delle opere

Avvenuta l'ultimazione dei lavori il Committente potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse ai sensi art. 230 del Regolamento d'attuazione. In caso di anticipata consegna delle opere l'Amministrazione appaltante si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Impresa gli interventi conseguenti a difetti di costruzione. La riconsegna anche parziale delle opere in via anticipata dovrà comunque risultare da apposito stato di consistenza dettagliato da allegare al verbale di consegna lavori.

Art. 30 - Disciplina delle opere e forniture non comprese nel contratto ed eseguite da altre ditte

Qualora si rendesse necessario, a discrezione della D.L., procedere a opere e forniture da parte di altre ditte specializzate, non comprese nel contratto, ma interessanti ambiti in consegna all'Impresa, questi non potrà negare l'esecuzione di tali operazioni.

 COMUNE DI CARPI	Settore A7 – Restauro, Cultura, Commercio, Promozione economica e turistica	PGT 244'2014 Codice regionale n. 2960 ID n. 7060
	PROGETTO A4 N. 244/2014 "Ex-scuola elementare di Migliarina - Centro arti figurative. Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale"244/2014	Pag.14

Nell'area di lavoro vi potranno infatti essere altre ditte che dovranno operare per l'esecuzione di lavorazioni e/o forniture specialistiche, appaltate separatamente, necessarie alle realizzazioni degli interventi in oggetto.

Art. 31 - Allacciamenti provvisori, sottoservizi

Saranno a carico dell'Impresa le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi, che si intendono comprese nel prezzo offerto in sede di gara.

L'Impresa prende inoltre atto che le opere oggetto del contratto sono strettamente collegate con opere esistenti che andranno salvaguardate senza che questo costituisca motivo di richiesta di maggiore oneri, richieste di proroghe e quant'altro, con l'obbligo comunque per l'Impresa di dare l'opera finita e funzionale a regola d'arte.

Art. 32 - Obblighi diversi dell'Impresa .

. Oltre a tutti gli obblighi previsti dal presente Foglio Patti e Condizioni l'Impresa è tenuta inoltre farsi carico anche degli oneri e degli obblighi di seguito specificati, senza che gli sia consentita la richiesta di compensi, poiché di essi la stessa ha dichiarato di aver tenuto conto nel formulare la sua offerta:

a) Impianto di cantiere

- a limitare gli orari di accesso al cantiere con mezzi agli orari di chiusura del cimitero;
- la formazione del cantiere;
- l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori;
- l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione atte a garantire la sicurezza e la piena fruibilità degli spazi da parte delle persone che prestano la loro attività;
- la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni;
- la fornitura locali uso ufficio per la direzione lavori;
- la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori;
- la fornitura ed installazione di cartelloni nel numero, dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla Direzione dei Lavori. È compreso altresì l'obbligo della conservazione e dell'aggiornamento delle indicazioni contenute nei cartelli in caso di variazione di dati nel corso dei lavori;
- le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime per gli allacciamenti idrici ed elettrici;
- tutti gli adempimenti, escluse le spese e gli oneri che per legge sono a carico della Stazione appaltante, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.F., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, E.N.E.L., TELECOM, Comune, Provincia, Regione, ISPEL, ASL, ecc. compreso l'apprestamento di qualsiasi magistero d'opera ausiliario (ponteggi, mezzi di sollevamento, assistenza, ecc.) richiesto per l'espletamento delle pratiche delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi;
- il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;
- a prestarsi a sue spese a tutte le esperienze ed i saggi dei materiali richiesti dalla Direzione Lavori in base alla normativa vigente;

b) Conduzione del cantiere

- a limitare gli orari di accesso al cantiere con mezzi agli orari di chiusura del cimitero;
- a provvedere, agli sbarramenti necessari per impedire l'accesso di persone e veicoli non autorizzati all'interno del cantiere;
- a provvedere, su richiesta della Direzione Lavori, alla custodia diurna e notturna del cantiere;
- a dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo, la cui capacità professionale dovrà essere commisurata alla natura ed all'importanza dei lavori.

A tale scopo, prima dell'inizio dei lavori o delle singole opere, l'Impresa dovrà comunicare alla Direzione Lavori il nome delle persone di sua fiducia che svolgeranno mansioni di Direttore tecnico di Cantiere e Capo Cantiere. L'Impresa dovrà comunque nominare un tecnico qualificato che sostituisca il Direttore Tecnico a tutti gli effetti nei casi in cui egli sia assente dal cantiere.

- a provvedere a tutti i rilievi ed i tracciamenti necessari per le operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori;

 COMUNE DI CARPI	Settore A7 – Restauro, Cultura, Commercio, Promozione economica e turistica	PGT 244'2014 Codice regionale n. 2960 ID n. 7060
	PROGETTO A4 N. 244/2014 "Ex-scuola elementare di Migliarina - Centro arti figurative. Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale"244/2014	Pag.15

- ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi, pubblici e privati, che venissero interessati o comunque disturbati dalla esecuzione dei lavori, provvedendo a realizzare i passaggi e le passerelle necessari;
- ad assicurare la pulizia del cantiere, sia interna che esterna, giornaliera e scrupolosa durante il corso dei lavori;
- ad eseguire lo smaltimento dei rifiuti DIFFERENZIATA OVE POSSIBILE e la ripulitura dei locali dai materiali di imballo o di risulta attinente alle loro lavorazioni in modo che ogni giorno possa essere eseguita la pulizia del cantiere giornaliera;
- ad eseguire il ripristino delle aree circostanti al luogo dei lavori così da riconsegnarle alla Stazione Appaltante nel medesimo stato e nella medesima consistenza in cui furono consegnate all'inizio dei lavori. Sarà pertanto compito dell'Impresa allontanare dal cantiere ogni rifiuto e residuo e consegnarlo in luogo preposto allo smaltimento DIFFERENZIATO di questo. A tal fine deve essere concordato con il personale dell'Amministrazione un sopralluogo sul posto per la verifica di quanto sopra richiesto prima del termine dei lavori. Qualora l'Impresa non provveda in modo consono al ripristino di quanto danneggiato la Stazione appaltante si riserva di quantificare il danno sostenuto e di trattenere l'importo equivalente dalle garanzie fideiussorie o dal saldo finale dei lavori;
- a provvedere, a lavori ultimati, alla pulizia finale, allo sgombero di ogni opera provvisoria, dei detriti, dei materiali di cantiere, ecc. entro il termine fissato dalla Direzione Lavori;
- la manutenzione gratuita di tutte le opere eseguite, nel periodo che sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'impresa ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art. 166 del Regolamento. Durante il periodo nel quale la manutenzione è a carico dell'Impresa la stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Ove l'Impresa non provvedesse nei termini indicati dalla Direzione Lavori con comunicazione scritta, si procederà d'ufficio e le spese saranno addebitate all'Impresa. L'Impresa dovrà riparare a tutti i danni che si verificassero nelle opere, anche in seguito a pioggia o gelo;
- a modificare l'organizzazione e le tempistiche delle lavorazioni senza richiesta di oneri aggiuntivi per ragioni legate all'ordinaria attività cimiteriale (cerimonie funebri, ecc).

Art. 33 - Personale dell'Impresa

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la direzione lavori.

L'impresa è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - i suddetti obblighi vincolano l'impresa anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
1. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'impresa l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

 COMUNE DI CARPI	Settore A7 – Restauro, Cultura, Commercio, Promozione economica e turistica	PGT 244'2014 Codice regionale n. 2960 ID n. 7060
	PROGETTO A4 N. 244/2014 "Ex-scuola elementare di Migliarina - Centro arti figurative. Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale"244/2014	Pag.16

2. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'impresa invitata a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'impresa in esecuzione del contratto.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'impresa e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne l'effettiva iscrizione nei libri matricola dell'impresa o del subappaltatore autorizzato.
4. L'impresa è obbligata a fornire a ciascun soggetto operante in cantiere un cartellino di riconoscimento, impermeabile ed esposto in forma visibile, recante la denominazione dell'impresa del quale è dipendente, il nome, il cognome, il numero di matricola e la data di assunzione. L'impresa risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. Per il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'impresa o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili), l'impresa fornisce un cartellino di riconoscimento generico che indichi la qualificazione di tale personale estraneo.

Tutti i dipendenti dell'Impresa sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Impresa responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 34 - Lavoro notturno e festivo

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la direzione lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi; in tal caso l'Impresa potrà richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.

Art. 35 - Sicurezza e tutela della salute

L'Impresa è obbligata all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 codice civile, del personale dipendente dall'Impresa, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione Appaltante, Ogni più ampia responsabilità, sia di carattere civile sia penale, in caso di infortuni ricadrà pertanto interamente e solo sull'Impresa, restando sollevata sia l'Amministrazione Appaltante sia la Direzione dei lavori.

L'Impresa è tenuta nell'esecuzione di tutti i lavori ad adottare i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone in genere addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.

L'Impresa dovrà pertanto eseguire i lavori nel rispetto e piena e scrupolosa osservanza del Piano operativo della Sicurezza e dei suoi eventuali adeguamenti, resi necessari in corso d'opera.

Nell'esecuzione delle opere in appalto l'Impresa assicurerà l'utilizzo, per i propri dipendenti, dei dispositivi di protezione individuale previsti dalle norme di sicurezza.

Art. 36 - Rispetto ambientale

Al fine di ridurre i fattori di nocività e di disturbo alla collettività oltreché, di conseguenza, eventuali danni e infortuni, nel cantiere collocato nel centro storico abitato si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento dei materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.
2. Nei lavori che possono dar luogo a proiezioni di schegge o altro, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori ,sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza.

 COMUNE DI CARPI	Settore A7 – Restauro, Cultura, Commercio, Promozione economica e turistica	PGT 244'2014 Codice regionale n. 2960 ID n. 7060
	PROGETTO A4 N. 244/2014 "Ex-scuola elementare di Migliarina - Centro arti figurative. Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale"244/2014	Pag.17

3. Nei cantieri edili, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta dei materiali dall'alto.
4. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, inoltre durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.
5. Solamente quando non si arreca danno o incomodo al vicinato, può essere concessa al datore di lavoro, deroga all'obbligo di ridurre la produzione di polvere.
6. Le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i luoghi per i quali l'eventuale caduta del carico può costituire pericolo.
7. I cantieri edili dove siano utilizzati macchinari ed impianti rumorosi devono essere autorizzati, in deroga ai limiti di rumore fissati dalle norme in materia, dal Comune, sentito il parere dell'A.U.S.L. competente per territorio
8. I macchinari quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale caricatori, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche alla normativa vigente. I rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere differenziati e smaltiti correttamente, pertanto non è permesso bruciare alcun materiale (carta, legno, ecc.).

Art. 37 - Proprietà degli oggetti ritrovati e dei materiali di recupero e scavo

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni resteranno in proprietà dell'Amministrazione Appaltante, e il Direttore dei lavori potrà ordinare all'Impresa la cernita, l'accatastamento e la conservazione in aree idonee del cantiere di tali materiali, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Tali materiali potranno essere riutilizzati dall'Impresa nelle opere da realizzarsi solo su ordine del Direttore dei Lavori, e dopo averne pattuito il prezzo, eventualmente da detrarre dal prezzo della corrispondente categoria.

Art. 38 - Garanzie sull'esecuzione delle opere

Salvo il disposto dell' art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente Foglio Patti e Condizioni per lavori particolari, l'Impresa si impegna a garantire l'Amministrazione Appaltante, per la durata **di due anni** dalla data del Certificato di regolare esecuzione, per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo l'Impresa si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Art. 39 - Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi di legge e l'impresa confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Modena ed è esclusa la competenza arbitrale.
3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 40 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'impresa senza giustificato motivo;

 COMUNE DI CARPI	Settore A7 – Restauro, Cultura, Commercio, Promozione economica e turistica	PGT 244'2014 Codice regionale n. 2960 ID n. 7060
	PROGETTO A4 N. 244/2014 "Ex-scuola elementare di Migliarina - Centro arti figurative. Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale"244/2014	Pag.18

- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori e dal R.U.P.
- j) **nel caso in cui nei confronti dell'Impresa venga emessa un'informazione prefettizia interdittiva antimafia, si attiverà immediatamente la risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 del c.c., con diritto al risarcimento dei danni (sanzione pari al 10% dell'importo contrattuale fatto salvo il maggior danno) ai sensi del Regolamento regionale (allegato E) approvato con l'ordinanza del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 120 del 11/10/2013.**

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'impresa, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'impresa nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'impresa o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma sei, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma tre, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Art. 41 - Osservanza delle leggi e dei documenti contrattuali

Costituisce parte integrante del presente contratto l'offerta presentata dall'impresa.

Le parti s'impegnano comunque all'osservanza:

- delle leggi, decreti, regolamenti e circolari in materia di Lavori Pubblici emanati e vigenti alla data di sottoscrizione dell'offerta;
 - delle leggi, decreti, regolamenti e circolari locali emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue il lavoro anche emanati specificatamente riguardo agli eventi straordinari sismici del 20 e 29 maggio 2012 ;
 - delle rispettive norme tecniche e decreti di applicazione;
 - delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi; in particolare agli obblighi stabiliti in materia di piani di sicurezza e coordinamento come previsto dal Decreto Legislativo 81/2008.
- c) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente Foglio Patti e Condizioni (nonché delle norme C.N.R., C.E.I., ed U.N.I.);

Resta stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente atto.

 COMUNE DI CARPI	Settore A7 – Restauro, Cultura, Commercio, Promozione economica e turistica	PGT 244'2014 Codice regionale n. 2960 ID n. 7060
	PROGETTO A4 N. 244/2014 "Ex-scuola elementare di Migliarina - Centro arti figurative. Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale"244/2014	<i>Pag.19</i>

PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 42 - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

EX-SCUOLA ELEMENTARE DI MIGLIARINA - CENTRO ARTI FIGURATIVE. INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI SISMA CON RAFFORZAMENTO LOCALE: L'intervento di messa in sicurezza riguarda: la messa in opera di catene longitudinali e trasversali, la riparazione e il rinforzo strutturale delle capriate di copertura, e dei relativi nodi, l'eliminazione di vulnerabilità locali relative al cornicione, con interventi di ricucitura, la realizzazione di una cordolatura metallica a livello del sottotetto, l'esecuzione di riparazioni di lesioni nelle murature con tecnica di cuci-scuci.

Art. 43 - NORME DI MISURAZIONE

I metodi di misurazione delle voci dell'elenco prezzi sono quelli del " ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ART. 8 LEGGE REGIONALE N. 11/201 ART. 133 DECRETO LEGISLATIVO 163/200 EDIZIONE LUGLIO 2012", con le seguenti precisazioni ed integrazioni che assumono carattere prevalente.

La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi. Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base alla effettiva esecuzione; qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o negli ordini della Direzione Lavori, le eccedenze non verranno contabilizzate.

Carpi

Il Responsabile Unico di Procedimento
Dott. Arch. Giovanni Gnoli

Per l'Impresa Appaltatrice
il Rappresentante Legale

.....

.....